CAMERA DEI DEPUTATI N. **6871-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 marzo 2000 (v. stampato Senato n. 4473)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 marzo 2000

(Relatore: **BENVENUTO)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6871. La VI Commissione permanente (Finanze), il 30 marzo 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata di riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6871.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6871;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, poiché la proroga del regime speciale IVA all'anno 2000 è disposta dopo un mese e mezzo dalla data a decorrere dalla quale sarebbe dovuto subentrare il nuovo regime previsto dall'articolo 60 della legge n. 488 del 1999, appare opportuno verificare quali effetti discendano dalla disposizione in esame per i soggetti che si siano tempestivamente conformati alla disciplina legislativa introdotta dalla citata legge n. 488 del 1999, specie in ordine agli adempimenti contabili, anche in considerazione della disposizione del comma 3, che espressamente fa retroagire l'effetto dei commi 1 e 2 al 1° gennaio 2000;

all'articolo 1, comma 4, che riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 126 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, si configura una forma di « delegificazione » non conforme a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale la delegificazione può avvenire solo con regolamenti del Governo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1 si segnala che sarebbe stato più opportuno che già nel comma 1 fosse contenuta la specificazione ai sensi della quale l'abrogazione dell'articolo 60 della legge finanziaria 2000 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, in modo da rendere immediatamente evidente la retroattività della norma abrogativa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

rilevato che l'articolo 1, comma 4, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 29 febbraio 2000, di un decreto per la rideterminazione delle modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico

approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che tale decreto, alla data odierna, non risulta ancora essere stato adottato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, che dispongono l'abrogazione dell'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che aveva stabilito l'applicabilità del regime ordinario IVA per il settore agricolo a decorrere dal 1º gennaio 2000, e prorogano contestualmente, con efficacia retroattiva, l'applicabilità del regime speciale a decorrere dalla medesima data, si segnala l'opportunità di specificare quali siano gli effetti che da tali disposizioni conseguono per coloro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 15 febbraio 2000, data di entrata in vigore del decreto-legge, si siano eventualmente conformati alla disciplina recata dal citato articolo 60;

2) in riferimento all'articolo 1, comma 4, preso atto che il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 24 febbraio 2000 non si è limitato a determinare i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione, come previsto nel citato comma, ma ha altresì mutato il sistema di misurazione di tali consumi, prevedendo che questa debba essere effettuata secondo il rapporto litri per ettaro, anziché chili per ettaro, senza che tale modifica del sistema di misurazione fosse prevista dal decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la determinazione dei consumi debba essere effettuata in base al sistema di misurazione chili per ettaro, diversificando inoltre le modalità di misurazione per le zone di montagna.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione agricoltura,

esaminato il disegno di legge n. 6871, di conversione del decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, già approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento reca una proroga generalizzata fino al 31 dicembre 2000 del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, superando le difficoltà operative che si erano determinate a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

rilevata altresì la necessità di una verifica della possibilità di un'ulteriore proroga del regime speciale per l'IVA agricola fino alla data del 31 dicembre 2001;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

vengano quanto prima recuperate le risorse necessarie ad un significativo abbattimento del costo del gasolio agricolo, come previsto dal decreto legislativo n. 173 del 31 marzo 1998;

la rideterminazione delle modalità di gestione delle agevolazioni di cui al n. 5) della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non comporti ulteriori adempimenti o aggravi di natura economica o burocratica a carico dei produttori agricoli.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto del decreto-legge appare compatibile con la normativa comunitaria;

ritenuta, peraltro, l'opportunità, anche a fini di semplificazione procedurale, di mantenere il regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli anche dopo il termine del 31 dicembre 2000, considerato che le normative di quasi tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea dispongono un regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE